

**N. R.G. 6922/2017**



**TRIBUNALE di GENOVA**

**VI SEZIONE**

Nella causa iscritta al n. r.g. **6922/2017** promossa da:

**ATTORE in OPPOSIZIONE**

Nei confronti di

**CONVENUTO in OPPOSIZIONE**

Il Giudice dott.ssa **FRANCESCA LIPPI**,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.10.2017 ,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non sia fondata, essendo facoltà dell'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avanzare domanda riconvenzionale al fine di contrastare, operata la compensazione giudiziale, le richieste in senso pretensivo della controparte;

-considerato che la riconvenzionale, azionata per il controcredito, è relativa anche al saldo del conto corrente n. 117716, acceso anteriormente all'anno 1992, che è stato ricalcolato nella perizia di parte versata in atti, depurato da anatocismo e commissione di massimo scoperto, in € 60.039,59;

-ritenuto che per le ragioni anzidette, non sussistano nella fattispecie i presupposti latamente cautelari che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 648 c. p. c. impone di ravvisare per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

- considerato che non risulta che sia stata proposta domanda di mediazione, che secondo la recente sentenza n. 25629/2015 della Suprema Corte di Cassazione, deve essere presentata dalla parte opponente;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 648 c.p.c

Respinge l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Visto l'art. 6 dlgs n.28/2010 fissa il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia all'udienza del 10.4.2018 ore 10.30.

Si comunichi.

Genova, 19 ottobre 2017

Il GIUDICE  
dott.ssa FRANCESCA LIPPI